



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

DEMM

DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA,
MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI - (Classe L41)

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento dell'11 settembre 2019)

INDICE

Sezione I – Ambito di applicazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

Sezione II – Finalità e Organizzazione del Corso di Studio

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e descrizione del percorso formativo

Art. 3. - Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

Art. 4 - Profili professionali e sbocchi occupazionali previsti per i laureati

Art. 5 - Organi del Corso di Studio

Art. 6 - Organizzazione del Corso di Studio

Sezione III – Accesso e durata del percorso formativo

Art. 7 - Ammissione al Corso di laurea

Art. 8 – Prova di orientamento in ingresso

Art. 9 – Accesso al corso di laurea

Art. 10 – Modalità di iscrizione al test on-line

Art. 11 – Modalità di iscrizione al test in presenza

Art. 12 – Esonero dalla iscrizione alla prova di orientamento

Art. 13 – Risultato della prova di orientamento

Art. 14 – Attribuzione obblighi formativi aggiuntivi

Art. 15 – Precorso di matematica

Art. 16 – Esami finalizzati al superamento degli OFA

Art. 17 – Durata e Crediti Formativi Universitari del Corso di Laurea

Sezione IV – Attività didattica

Art. 18 – Organizzazione didattica del CdS

Art. 19 – Tirocini e altre attività formative

Art. 20 – Competenze nelle lingue straniere

Art. 21 – Manifesto degli studi

Art. 22 – Tipologia delle forme didattiche

Sezione V – Percorso formativo e status degli studenti

Art. 23 – Piano di studio generale

Art. 24 – Regole di presentazione dei piani di studio individuali e periodi di studio all'estero

Art. 25 - Calendario delle attività formative e degli appelli di esame

Art. 26 - Modalità di verifiche del profitto

Art. 27 - Commissioni per gli esami di profitto

Art. 28 - Modalità di svolgimento degli esami di profitto

Art. 29 – Studenti fuori corso

Art. 30 – Studenti impegnati a tempo parziale

Art. 31 – Iscrizione a singoli insegnamenti

Art. 32 – Studenti in mobilità internazionale

Art. 33 – Passaggi di studenti tra Corsi di Studio dell'Ateneo e trasferimenti da altre università

Art. 34 – Richiesta di assegnazione tesi, elaborato finale di laurea

Art. 35 – Prova finale

- Art. 36 – Orientamento in itinere e Tutorato, Servizi di placement
Art. 37 – Informazioni e servizio di supporto agli studenti
Art. 38 – Valutazione della qualità delle attività didattiche
Sezione VI – Disposizioni finali
Art. 39 – Disposizioni finali

Sezione I – Ambito di applicazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali rilevanti, del Regolamento didattico di Ateneo (nel seguito RDA), del Regolamento didattico del Dipartimento di Diritto, economia, management e metodi quantitativi (nel seguito RDD), nonché delle altre pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie, disciplina gli aspetti organizzativi e formativi del Corso di Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali (nel seguito CdS), afferente al Dipartimento di Diritto, economia, management e metodi quantitativi (nel seguito DEMM) e istituito nell'ambito della Classe L41, in conformità con il corrispondente Ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Sezione II – Finalità e Organizzazione del Corso di Studio

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e descrizione del percorso formativo

1. Obiettivi specifici del corso di laurea sono la formazione, a un livello di approfondimento appropriato alla durata del corso di studi, di laureati che possiedano un'adeguata conoscenza delle discipline matematiche e statistiche con specifica attenzione alle loro applicazioni in ambito assicurativo, finanziario e aziendale.
2. A partire da un'approfondita preparazione di base sugli strumenti matematici, sulla probabilità, la statistica, e da una buona conoscenza dei principali processi economici e d'impresa, i laureati acquisiscono una adeguata padronanza del metodo della ricerca e degli aspetti operativi delle metodologie quantitative nei settori di applicazione.
3. Il piano di formazione è finalizzato a fornire quadri di teoria, metodi e tecniche risolutive per affrontare i temi dell'analisi quantitativa a sostegno dei processi decisionali, della progettazione ed esecuzione di indagini statistiche, della misurazione e del controllo dei rischi (di mercato, operativi, attuariali), della progettazione e della valutazione di contratti finanziari e assicurativi, della valutazione e controllo d'impresa, della gestione di piani di investimento e di indebitamento, della gestione di portafoglio.
4. Coerentemente con gli obiettivi tracciati, il percorso formativo prevede: attività finalizzate a far acquisire conoscenze approfondite della matematica in misura appropriata alla durata del corso; attività finalizzate a far acquisire le conoscenze di base della probabilità, della statistica e dell'informatica, attività finalizzate a far acquisire le conoscenze caratterizzanti, affini e integrative delle teorie e dei metodi quantitativi e le loro potenzialità applicative nel campo delle discipline finanziarie, attuariali ed economico-aziendali; attività formative orientate all'apprendimento di capacità operative per l'acquisizione, il trattamento e l'elaborazione automatica dei dati in ambito finanziario, assicurativo ed economico-aziendale. I contenuti specifici del corso riguardano: l'avvio all'informatica; i concetti e le tecniche dell'analisi

matematica, dell'algebra lineare e dell'ottimizzazione; i principi e le tecniche del calcolo delle probabilità; la statistica descrittiva, inferenziale e l'analisi dei dati; le teorie e gli strumenti di base per l'analisi demografica; i temi della matematica finanziaria e dei modelli per l'analisi dei prodotti e dei mercati finanziari; gli argomenti fondamentali della matematica attuariale e della statistica assicurativa; i temi dell'economia e finanza degli intermediari finanziari e assicurativi; le teorie e le tecniche dell'economia aziendale e dell'economia delle imprese. Il percorso formativo si completa con le attività a libera scelta dello studente e con le altre attività formative, fra le quali lo studio delle lingue straniere. Per tutte le discipline è curata l'evoluzione storica delle idee fondanti, delle tecniche, e delle prassi operative. Per struttura e contenuti il corso soddisfa gli indirizzi internazionali in tema di formazione attuariale e consente la partecipazione all'esame di stato per l'iscrizione all'albo nazionale degli attuari (junior).

Art. 3. - Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*).

- Il piano formativo si propone i seguenti obiettivi: una solida conoscenza dei principi di base della matematica, della teoria statistica e delle relative applicazioni per acquisire capacità di comprensione, modellizzazione e analisi quantitativa negli ambiti di applicazione; un'adeguata conoscenza dei riferimenti di base e delle tecniche quantitative di avanguardia per le aree applicative finanziaria, assicurativa e aziendale; la capacità di comprendere libri di testo specialistici, articoli della letteratura scientifica e articoli della stampa specialistica (di settore), rapporti di primarie istituzioni (relazioni, research report) su temi di economia, finanza e assicurazioni; conoscere le basi di dati di settore, le prassi e i regolamenti dei principali mercati, comprendere i fenomeni tipici del mondo dell'economia, della finanza e dell'assicurazione, anche negli aspetti interdisciplinari.
- Metodi di apprendimento: le conoscenze sono acquisite mediante l'apprendimento dei principi teorici sostantivi, nonché dei metodi e dei modelli propri della matematica, della statistica, delle discipline attuariali e delle ulteriori discipline caratterizzanti e affini e integrative e la loro applicazione per la soluzione di problemi inizialmente semplici e progressivamente più articolati e complessi. Per il conseguimento dei risultati attesi, le attività formative nei diversi ambiti disciplinari sono realizzate con forme e modalità specifiche, che contemplano: lezioni frontali, esercitazioni di aula, laboratori informatici, studi di caso, tutorati.
- Metodi di verifica: La verifica dell'effettivo apprendimento è eseguita con strumenti (esami orali, prove scritte, prove di laboratorio, tesi) atti a valutare conoscenza e comprensione delle basi teoriche, dei temi d'avanguardia e degli aspetti operativi delle discipline del proprio campo di studi.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*).

- E' definita la finalità di comprendere e analizzare problemi specifici tipici degli ambiti finanziario, assicurativo ed economico-aziendale; alcuni problemi complessi definiti dalle prassi del risk management aziendale e dalle logiche della regolamentazione. E' definita inoltre la finalità di applicare le conoscenze all'analisi dei mercati finanziari e assicurativi; alla gestione economico-finanziaria dell'impresa; alla definizione di budget e di piani strategici; alle attività tipiche del risk management; alla definizione e alla valutazione di contratti finanziari, assicurativi e previdenziali.
- Metodi di apprendimento: la finalità sopra indicata verrà conseguita calibrando gli interventi di sostegno didattico sulle esigenze degli studenti, con interventi specifici. In particolare, i risultati di apprendimento attesi sono conseguiti con attività formative in

aula (esercitazioni, studio e analisi di casi), in laboratorio e durante l'elaborazione della dissertazione di laurea.

- Metodi di verifica: sono previste varie forme di verifica (esami orali, prove scritte, laboratori, tesine, elaborati, tesi) che consentono di valutare lo sviluppo graduale e finale delle abilità pratico-applicative.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*).

- Il piano formativo si propone di favorire lo sviluppo di diverse capacità, quali: capacità di scegliere i metodi più appropriati per la raccolta, per l'elaborazione di dati e informazioni, per la costruzione di semplici modelli matematici, statistici, attuariali e finanziari; capacità di giudizio sulla sequenzialità delle fasi di processi di analisi di problemi e situazioni, e di processi di calcolo; capacità di costruire e valutare criticamente argomentazioni, di dibattere; capacità di esprimere pareri sui contesti specifici dei campi di studio.
- Metodi di apprendimento: le attività formative programmate per il raggiungimento dei risultati attesi prevedono: attività di aula e di laboratorio (lezioni frontali ed esercitazioni) tese a stimolare gli studenti ad esprimersi (mediante elaborati autonomi o di gruppo, tesine, discussioni) in modo autonomo e critico di fronte a proposte alternative di soluzioni, confrontando gli strumenti metodologici di cui dispongono.
- Metodi di verifica: la verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avviene in itinere (tesine e/o elaborati che possono concorrere alla valutazione finale) e in sede di valutazione finale, con strumenti e modalità specifiche (esame orale, prove scritte, prove in laboratorio informatico, tesi).

4. Abilità comunicative (*communication skills*).

- In questo ambito, i risultati di apprendimento attesi riguardano lo sviluppo di particolari abilità, quali: capacità di giustificare le scelte e comunicare i risultati delle analisi con linguaggio appropriato, ai giusti livelli di dettaglio e con le modalità tecnologiche più adeguate; capacità di sintetizzare e trasmettere le informazioni rilevanti nei diversi contesti economici orientandole ai processi decisionali; capacità di esporre contenuti, informazioni e idee relative al proprio campo di studi utilizzando adeguate forme comunicative a seconda degli interlocutori; capacità di comunicare in un'ulteriore lingua dell'Unione Europea, oltre all'Italiano, sia con esperti (proprietà di linguaggio tecnico statistico, economico e finanziario) sia in contesti generali.
- Metodi di apprendimento: l'abilità comunicativa dello studente è stimolata dalla richiesta di presentazione e discussione di rapporti, tesine ed elaborazioni nel quadro della normale attività didattica, nonché dall'obbligo dello studio di almeno una lingua straniera. Inoltre, sono organizzate: attività seminariali e sessioni applicate per la presentazione dei risultati di studi e indagini.
- Metodi di verifica: nelle prove di esame (orali, scritti, di laboratorio informatico e linguistico) e nella discussione della tesi di laurea, è valutata la capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni, in modo chiaro ed appropriato, anche con l'uso di tecnologie informatiche.

5. Capacità di apprendimento (*learning skills*).

- I risultati di apprendimento attesi riguardano lo sviluppo di particolari skills, quali: capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi successivi nelle discipline statistiche, economiche, finanziarie e aziendali, con alto grado di autonomia; capacità di individuazione di problemi e ricerca di informazioni, dati e materiale bibliografico per approfondimenti e aggiornamenti successivi di natura statistica, economica e finanziaria, in autonomia; capacità di inserirsi proficuamente nel mondo lavorativo affrontando problemi e contesti diversi anche tramite l'apprendimento autonomo di metodi e modelli

- nuovi, seppur di complessità analoga a quelli già noti.
- Metodi di apprendimento: fin dal primo anno di corso, una particolare attenzione è rivolta allo sviluppo di capacità di approfondimento dei concetti disciplinari e di integrazione degli stessi in un'ottica multidisciplinare. Inoltre, al fine di arricchire il suo processo di crescita culturale, in aggiunta ai testi istituzionali, lo studente sarà stimolato ad approfondire, attraverso letture consigliate, tematiche di specifico interesse, orientate alla specializzazione del proprio profilo professionale. I risultati attesi vengono conseguiti mediante le attività formative di aula (lezioni frontali, esercitazioni, studio di casi, seminari interdisciplinari), le attività presso i laboratori informatici e le biblioteche (tradizionali e telematiche) e con il tutorato per la preparazione della tesi di laurea.
- Metodi di verifica: la verifica è condotta mediante: gli elaborati intercorso (tesine a carattere teorico e/o applicativo), le prove di esame (orali, scritti, prove di laboratorio) previste nei singoli insegnamenti, la valutazione della prova finale di laurea (tesi).

Art. 4 - Profili professionali e sbocchi occupazionali previsti per i laureati

1. Il Corso prepara alle professioni di: Statistico, Analista di mercato, Specialista dell'economia aziendale, Tecnico della gestione finanziaria, Agente assicurativo, Perito, Valutatore di rischio, liquidatori. Inoltre, questo corso di studi è il percorso formativo d'elezione per chi volesse accedere, previo esame di Stato e iscrizione all'Albo, all'esercizio della professione di attuario junior.

2. Sbocchi occupazionali tipici sono: Istituti di ricerche di mercato, Uffici statistici di Enti e Aziende, Società di consulenza, Imprese di assicurazione ed enti di previdenza, Istituti finanziari, Società di revisione, Istituti di vigilanza dei mercati finanziarie e assicurativi, Canali distributivi del mercato assicurativo e finanziario.

Art. 5 - Organi del Corso di Studio

1. Il Corso di Laurea (Classe L-41) e il Corso di Laurea Magistrale (Classe LM-83) in Scienze Statistiche e Attuariali costituiscono un Consiglio Unico dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche, quale organo di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività didattiche dei due Corsi di Studio, che esercita le funzioni ad esso conferite dal RDA, dal RDD e dalle altre pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie.

2. Il Presidente del Consiglio Unico dei CdS, eletto tra i professori di ruolo afferenti ai due CdS, in conformità con quanto previsto dal RDA, rappresenta i due CdS, convoca e presiede il Consiglio Unico di CdS e ne rende esecutive le deliberazioni. Esercita, inoltre, tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e da tutte le pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie.

Art. 6 - Organizzazione del Corso di Studio

1. Su deliberazione del Consiglio Unico dei CdS, sono nominati, tra i docenti dei due CdS, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di:

- Segretario del Consiglio Unico dei CdS
- Tutor
- Docenti di riferimento
- Responsabile delle attività di orientamento
- Responsabile delle attività di gestione dell'assicurazione della qualità e del riesame
- Responsabile per le attività di valutazioni dei requisiti di accesso
- Responsabile per le attività di valutazione delle pratiche studenti
- Responsabile per la mobilità internazionale degli studenti

2. Il Consiglio Unico dei CdS istituisce un Comitato di Indirizzo unico per i due CdS con il compito di migliorare il quadro informativo sui fabbisogni di professionalità nel mercato del lavoro negli ambiti di riferimento del CdS e di formalizzare il confronto con le Parti Sociali che, pur esterne all'Università, sono portatrici di interessi nei confronti dei prodotti formativi universitari, evidenziando, in particolare, le esigenze e i fabbisogni espressi dal mondo della professione e dal contesto socio-economico in cui il CdS è inserito.

3. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio Unico dei CdS ed è composto da almeno un docente designato dal Consiglio Unico dei CdS, dai rappresentanti degli studenti in Consiglio, da un'unità di personale tecnico-amministrativo con compiti di supporto, incaricato dal Direttore del Dipartimento, da un rappresentante per ognuna delle Parti Sociali con cui il Consiglio del Corso di Studio ritenga utile coordinarsi. I componenti interni ed esterni del comitato di indirizzo sono nominati dal Consiglio Unico dei CdS.

4. I Responsabili di cui al comma 1 possono essere coadiuvati da commissioni di lavoro composte da docenti del CdS, eventualmente integrate con altri soggetti. Le composizioni delle commissioni e le loro attribuzioni sono deliberate dal Consiglio Unico dei CdS.

5. Accanto a quelli espressamente previsti da questo Regolamento o da altri atti normativi, il Consiglio può istituire al suo interno gruppi di lavoro e commissioni con il compito di coadiuvarlo nello svolgimento delle proprie funzioni e di compiere attività preparatorie rispetto a quelle di competenza del Consiglio Unico dei CdS.

Sezione III – Accesso e durata del percorso formativo

Art. 7 - Ammissione al Corso di laurea

Al fine di poter essere ammessi al CdS, è necessario il possesso dei requisiti previsti dalle pertinenti normative generali e di Ateneo, nonché il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.

Art. 8 – Prova di orientamento in ingresso

Per l'immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali è necessario sostenere la cosiddetta "Prova di Orientamento". La prova di orientamento, organizzata in collaborazione con il CISIA, ha la finalità di consentire una valutazione della preparazione iniziale e delle attitudini dello studente. La prova è sostenuta in modalità on-line (TOLC-E, Test On-Line CISIA Economia). L'esito della prova di orientamento non condiziona comunque la possibilità di immatricolazione.

La prova di orientamento è strutturata in più sezioni di quesiti, che tendono a verificare sia le conoscenze di base dei partecipanti che le loro attitudini agli studi. Le sezioni di quesiti riguardano la logica, la comprensione verbale, la matematica e le conoscenze della lingua inglese. Il CISIA mette a disposizione prove degli anni precedenti e test di allenamento sul suo sito web (www.cisiaonline.it).

La prova di orientamento on-line (TOLC-E) è erogata dal CISIA in modalità on-line presso le aule informatiche delle sedi universitarie aderenti al progetto già a partire, di norma, dal mese di marzo. Le date dei test sono disponibili anche sul sito web del CISIA.

Art. 9 – Accesso al corso di laurea

Possono essere immatricolati al Corso di Laurea solo ed esclusivamente gli studenti che:

- abbiano sostenuto (con qualsiasi esito) il test on line TOLC-E (vedi Art. 10);
- ovvero, rientrino in uno dei casi di esonero dalla prova di orientamento (vedi Art. 12).

Art. 10 – Modalità di iscrizione al test on-line

L'iscrizione al test on-line TOLC-E è gestita direttamente dal CISIA tramite il suo sito web (www.cisiaonline.it). Il TOLC-E richiede il versamento al CISIA di un contributo di partecipazione, può essere sostenuto più volte in una qualsiasi delle sedi associate al CISIA.

Art. 11 – Modalità di iscrizione al test in presenza

A partire dall'anno 2019 il CISIA ha abolito la prova di orientamento cartacea di settembre e pertanto è possibile sostenere solo il test telematico.

Art. 12 – Esonero dalla iscrizione alla prova di orientamento

Sono esonerati dall'iscrizione alla prova di orientamento:

- a. gli studenti che sostengano il test del CISIA presso altro Ateneo. Questi studenti hanno l'obbligo di presentare, successivamente all'espletamento della prova, apposita autocertificazione attestante l'effettiva partecipazione alla prova medesima ed il risultato conseguito;
- b. gli studenti che, essendo già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi del Sannio o di altro Ateneo in un anno accademico precedente a quello per cui la prova di orientamento si svolge, chiedano di trasferirsi ad un Corso di Studio del Dipartimento DEMM dell'Ateneo del Sannio;
- c. gli studenti che chiedano l'iscrizione per il conseguimento di un secondo titolo accademico;
- d. gli studenti già iscritti al Dipartimento DEMM dell'Università del Sannio (o alle ex Facoltà SEA, Economia, Giurisprudenza), rinunciatari o decaduti ai sensi del RDA;
- e. gli studenti rinunciatari o decaduti, già iscritti a Corsi di Laurea della Classe L41 (DM 270) o della Classe 37 (DM 509) di altri Atenei.

Art. 13 – Risultato della prova di orientamento

La prova di orientamento si ritiene sostenuta con successo:

- a. qualora si sia ottenuto almeno un punteggio totale pari a 10 (con esclusione del test di lingua inglese) e un punteggio di almeno 3 all'Area Matematica del test.

Art. 14 – Attribuzione obblighi formativi aggiuntivi

Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) sono attribuiti agli studenti che: abbiano sostenuto il test on line TOLC-E senza successo (vedi Art. 13).

Agli studenti esonerati dalla prova di orientamento, di cui al precedente Art. 12, sono attribuiti gli OFA, tranne nei casi in cui:

- abbiano sostenuto con successo in passato la prova di orientamento CISIA;
- abbiano superato (o ottenuto mediante convalida) nel loro precedente percorso di studi accademico almeno 6 CFU dell'area Matematica (Settori: "MAT" o "SECS-S/06").

Lo studente potrà colmare gli OFA attraverso la frequenza di un precorso di matematica, appositamente organizzato dal Dipartimento, ed il superamento della relativa prova di esame secondo quanto previsto dai successivi Art. 15 e 16.

Alternativamente, il debito formativo potrà essere colmato superando con successo il TOLC-E successivamente alla data dell'immatricolazione.

Gli studenti con OFA non possono sostenere alcun esame di profitto prima di avere colmato il debito formativo aggiuntivo.

Art. 15 – Precorso di matematica

1. Il percorso di matematica si sviluppa in 30 ore di attività didattiche, si svolge nel primo semestre e deve concludersi entro il 30 novembre di ogni anno.
2. La frequenza del percorso è consigliata anche agli studenti senza OFA, i quali non dovranno peraltro sostenere l'esame finale.

Art. 16 – Esami finalizzati al superamento degli OFA

1. Gli esami di verifica possono essere sostenuti solo da studenti regolarmente immatricolati ai Corsi di Studio.
2. Nel corso dell'anno accademico sono previsti 6 appelli di esami di verifica di cui: il primo alla immediata conclusione dei precorsi entro il 21 dicembre, il secondo entro il 20 gennaio.
3. Il superamento dell'esame di verifica di cui al precedente comma non comporta l'assegnazione di CFU.

Art. 17 – Durata e Crediti Formativi Universitari del Corso di Laurea

1. La durata del CdS è pari a tre anni. A chi consegue la Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali compete la qualifica accademica di dottore.
2. Per conseguire la Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali lo studente deve aver maturato 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio richieste allo studente, di cui le ore di didattica frontale, determinate dal Consiglio Unico dei CdS, non possono essere inferiori a 7 né superiori a 12 (art. 19 RDA). I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto o delle competenze acquisite.

Sezione IV – Attività didattica

Art. 18 – Organizzazione didattica del CdS

1. In conformità con l'ordinamento didattico del CdS, approvato dal Consiglio di Dipartimento, il Consiglio Unico dei CdS definisce, aggiornandolo annualmente, il quadro delle attività formative erogate dal CdS, distinguendo, per quanto riguarda gli insegnamenti, tra:
 - a) insegnamenti di base;
 - b) insegnamenti caratterizzanti;
 - c) insegnamenti affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti;
 - d) insegnamenti a scelta.
2. Gli insegnamenti impartiti presso il CdS sono di norma monodisciplinari e affidati ad un unico docente. Gli insegnamenti possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente.
3. In riferimento a ciascun insegnamento, devono essere indicati: settore scientifico-disciplinare di riferimento; eventuale articolazione in moduli; obiettivi formativi specifici; numero dei CFU e di ore complessive di impegno richiesto allo studente, con precisazione delle ore di didattica frontale; eventuali propedeuticità.
4. Lo svolgimento degli insegnamenti può essere accompagnato dallo svolgimento di attività formative integrative, opportunamente collocate all'interno del calendario delle attività didattiche e affidate, mediante apposito contratto, a persone dotate dei requisiti stabiliti dal Consiglio Unico dei CdS.
5. I docenti del CdS svolgono le attività formative di cui sono responsabili secondo le modalità

previste dall'art.16 del RDD.

6. Il Corso di Laurea non prevede forme di frequenza obbligatoria ma la partecipazione alle attività formative è fortemente consigliata e rientra tra i doveri di formazione dello studente accanto allo studio individuale. Il Consiglio di CdS delibera iniziative volte a favorire la frequenza.

7. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.

Art. 19 – Tirocini e altre attività formative

1. Concorrono al raggiungimento del numero di CFU necessari ai fini del conseguimento del titolo, i CFU conseguibili mediante lo svolgimento di tirocini svolti ai sensi e nelle forme previste dal RDD, previa approvazione delle relative istanze di riconoscimento ad opera del Consiglio Unico dei CdS.

2. Concorrono altresì al raggiungimento del numero di CFU necessari ai fini del conseguimento del titolo, altre attività formative, diverse da quelle di cui all'art. 18 comma 1, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità ulteriori utili anche ad agevolare le scelte professionali degli studenti e a promuovere un più agevole inserimento nel mondo del lavoro, previa approvazione delle relative istanze di riconoscimento ad opera del Consiglio Unico dei CdS.

Art. 20 – Competenze nelle lingue straniere

1. Lo studente è tenuto ad acquisire 6 CFU relativi alle lingue straniere mediante il superamento dell'esame di lingua inglese previsto nel piano di studi generale predisposto dal CdS.

2. Il Consiglio Unico dei CdS delibera in ordine alla determinazione degli obiettivi formativi dell'insegnamento di lingua inglese.

Art. 21 – Manifesto degli studi

1. Il Consiglio di Corso di Studio propone, coerentemente con l'Ordinamento didattico, il proprio Manifesto degli Studi, relativo al successivo anno accademico, tenendo conto della necessità di coordinamento degli insegnamenti e delle attività didattiche, una equilibrata ripartizione del carico didattico e delle propedeuticità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti. I manifesti sono proposti anche tenendo conto degli esiti delle attività di monitoraggio, dei risultati della valutazione degli studenti e dei laureati, delle relazioni della Commissione didattica paritetica e delle analisi della domanda di formazione.

2. Il Manifesto degli Studi, assicurando la massima trasparenza dell'offerta formativa, porta a conoscenza degli studenti, specificandole quando necessario, le disposizioni contenute nei regolamenti didattici.

Art. 22 – Tipologia delle forme didattiche

1. Le forme didattiche adottate all'interno dei piani formativi del CdS sono quelle convenzionali costituite, oltre che dalle lezioni, dalle esercitazioni, dai laboratori e dai seminari.

2. Le esercitazioni e i laboratori sono finalizzati ad integrare il percorso formativo, al fine, tra gli altri, di consentire agli studenti di acquisire la necessaria dimestichezza con la dimensione pratico-applicativa, con riferimento agli ambiti di pertinenza degli insegnamenti entro cui tali forme didattiche si inquadrano.

3. I seminari, quali incontri di studio e ricerca con la partecipazione di ricercatori e professori universitari e/o di altri soggetti esperti di determinate materie, sono finalizzati ad arricchire il percorso formativo degli studenti, offrendo loro occasioni di riflessione e approfondimento in merito ad argomenti di particolare interesse scientifico e culturale.

4. Il Consiglio Unico dei CdS può decidere di consentire lo svolgimento di attività didattica a

distanza regolandone le modalità.

Sezione V – Percorso formativo e status degli studenti

Art. 23 – Piano di studio generale

1. Il Consiglio Unico dei CdS definisce annualmente la propria offerta formativa, articolandola in un piano degli studi. Stabilisce, altresì, criteri e modalità di verifica dell'effettivo e corretto svolgimento delle attività formative, nel rispetto delle previsioni del Regolamento didattico di Dipartimento.
2. Le eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti sono vincolanti solo all'interno del Corso di laurea e sono stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea in sede di programmazione didattica e comunicate nel Manifesto annuale degli studi.

Art. 24 – Regole di presentazione dei piani di studio individuali e periodi di studio all'estero

1. Lo studente è tenuto a presentare il proprio piano di studio entro i termini annualmente stabiliti, qualora esso si differenzi dal piano degli studi definito dal Consiglio Unico dei CdS ai sensi del comma 1 dell'art.23.
2. I piani di studio presentati dagli studenti sono approvati dal Consiglio del CdS, su proposta motivata della Commissione istruttoria "Pratiche studenti".
3. L'istanza di inserimento come attività a scelta dello studente di insegnamenti a scelta diversi da quelli erogati dal CdS deve essere sottoposta, per l'approvazione, al medesimo Consiglio.
4. Il Consiglio Unico dei CdS determina il numero di CFU da assegnare allo studente, in base a idonea certificazione, in rapporto allo svolgimento di altre attività formative di cui all'art. 19, comma 2.
5. Gli studenti iscritti al CdS possono aggiungere al piano di studi, individuale o generale, attività didattiche in sovrannumero. Queste sono registrati nella carriera dello studente al di fuori del piano di studi, ma non sono computati ai fini della erogazione di benefici economici, né ai fini dell'ammissione all'esame finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione.
6. All'interno dell'offerta formativa prevista dal Dipartimento, e sulla base del RDA e di altre disposizioni dell'Ateneo, lo studente può usufruire di periodi di studio presso università estere convenzionate, in Paesi appartenenti o meno all'Unione Europea, nelle quali può svolgere attività formative.

Art. 25 - Calendario della attività formative e degli appelli di esame

1. Nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo e del calendario didattico deliberato dal Consiglio di Dipartimento, il Consiglio Unico dei CdS adotta, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il proprio calendario delle lezioni e delle sessioni e degli appelli di esame, in cui sono specificate le date di inizio degli appelli relativi ai diversi insegnamenti attivati.
2. Gli esami sono organizzati in sessioni. In relazione ad ogni insegnamento è garantito un numero minimo di sei appelli per anno accademico, inteso come il periodo di dodici mesi successivi alla conclusione dello svolgimento della medesima attività formativa.
3. Le eventuali verifiche di profitto parziali in itinere devono svolgersi in tempi e secondo modalità tali non apportare turbative al regolare svolgimento dell'attività didattica del CdS. Non possono in ogni caso configurarsi come sostitutive degli esami.
4. Il Consiglio Unico dei CdS può deliberare la previsione di sessioni di esami straordinarie, se del caso a beneficio di studenti fuori corso, lavoratori e/o trasferiti da altri Corsi di Laurea (ovvero che abbiano effettuato opzioni da precedenti ordinamenti del CdS), nonché di studenti in

ordine ai quali siano state obiettivamente riscontrate significative criticità durante il percorso formativo.

5. All'interno delle sessioni ordinarie e straordinarie di esame, i titolari degli insegnamenti programmano, su richiesta degli interessati, appelli speciali di esame riservati a:

- a) studentesse in maternità;
- b) studenti-genitori con figli di età non superiore a 5 anni;
- c) studenti disabili;
- d) studenti autorizzati alla prenotazione della seduta di laurea con al più una prova di verifica, oltre alla prova finale, ancora da espletare per completare il ciclo degli studi.

I soggetti di cui alla lettera d) del presente comma possono richiedere l'appello straordinario solo una volta nel corso dell'anno accademico.

Art. 26 - Modalità di verifiche del profitto

1. Le modalità di svolgimento degli esami sono indicate, prima dell'inizio di ogni anno accademico, dal docente responsabile dell'attività formativa nella Scheda Insegnamento pubblicata sul sito del Dipartimento DEMM, in conformità con le determinazioni a riguardo adottate dal Consiglio Unico dei CdS. Le modalità di verifica del profitto sono dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti al corso di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono rispettare condizioni e modalità che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

2. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione in trentesimi (esami di profitto) o a una idoneità, unitamente all'acquisizione dei CFU attribuiti all'attività formativa.

3. Gli esami di profitto, che si svolgono previa identificazione dei candidati, possono essere orali e/o scritti e/o prove di laboratorio, secondo quanto disposto dal docente responsabile dell'insegnamento. Le prove di verifica del profitto si svolgono, di regola, al termine di ciascuna attività formativa. Possono essere previste forme di accertamento della preparazione degli studenti propedeutiche agli esami, di cui si terrà conto nella prova di verifica finale. Le prove scritte, quando previste, consistono in compiti sulle tematiche del corso, nella risoluzione di esercizi, nella risposte a quesiti, nella predisposizione di tesine in attività di laboratorio o in altre forme, comunque previste in sede di coordinamento dei programmi e dei corsi e preventivamente comunicate agli studenti. Le prove scritte devono essere corrette collegialmente dalla commissione di verifica. Lo studente ha diritto di prendere visione dei risultati della prova scritta. Le prove orali consistono in un colloquio sugli argomenti svolti durante il corso.

4. Le sedute orali degli esami di profitto sono pubbliche.

5. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. Nel computo degli esami o delle valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Non sono considerate, esclusivamente ai fini del computo complessivo degli esami, le attività formative relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano, nonché di ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché le attività formative volte ad agevolare le scelte professionali (tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro) e quelle relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

6. Sono ammesse prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in

valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

7. Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità previste dal Corso di Studio.

8. Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell'anno successivo, ivi incluso l'esame di laurea, sono pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 27 - Commissioni per gli esami di profitto

1. Le Commissioni per gli esami di verifica del profitto, composte da almeno due membri, sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei professori ufficiali della materia.

2. Esse sono presiedute da professori ufficiali della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altri professori ufficiali.

3. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si disponga in maniera sufficiente di docenti di ruolo, di cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica (art. 22 del RDD).

4. A norma dell'art. 28 del RDA, il Direttore di Dipartimento garantisce la formazione di una Commissione d'esame per ciascun insegnamento che compaia in un Regolamento didattico per tre anni accademici successivi all'anno di ultima attivazione. Trascorso tale termine, il Direttore di Dipartimento garantisce la formazione di una Commissione di esame a fronte di una richiesta dello studente a ciò interessato.

Art. 28 - Modalità di svolgimento degli esami di profitto

1. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.

2. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

3. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

4. I ritiri e gli esiti non sufficienti non sono verbalizzati, a meno che lo studente interessato non lo richieda espressamente al Presidente della Commissione. Questi eventi possono essere annotati dal Presidente a fini statistici.

5. In caso di ritiro lo studente ha diritto ad accedere alle prove di esame successive, anche della medesima sessione.

6. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

7. L'Ateneo del Sannio adotta la firma digitale nel processo di verbalizzazione degli esami di profitto, quale strumento di garanzia della regolarità dei relativi procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al rilascio delle certificazioni ed agli adempimenti connessi all'attuazione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari.

8. Ove siano redatti verbali cartacei delle prove di verifica del profitto, gli stessi, debitamente compilati e sottoscritti dal Presidente e dai componenti della Commissione, devono essere trasmessi all'Ufficio Supporto Amministrativo Didattico entro cinque giorni dalla conclusione delle prove.

9. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore del Dipartimento.

10. Una volta fissata la data d'inizio dell'appello, quest'ultima non può essere comunque

anticipata.

Art. 29 – Studenti fuori corso

1. Gli studenti che non abbiano conseguito il titolo entro l'arco temporale corrispondente alla durata del Corso di Studio prevista dall'ordinamento didattico, sono iscritti, successivamente a tale periodo, come studenti "fuori corso", salvo quanto previsto dall'art. 30 a proposito degli studenti impegnati a tempo parziale.

Art. 30 – Studenti impegnati a tempo parziale

1. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo per lo studio, può chiedere di essere impegnato negli studi "a tempo parziale", seguendo un percorso di studi che preveda, per ciascun anno di iscrizione, un numero di CFU inferiore a quello previsto dal manifesto del Corso di Studio.

2. Allo studente impegnato a tempo parziale negli studi si applicano le disposizioni dell'art.34 e 35 del Regolamento Studenti e dell'art.12 del RDD.

3. A beneficio degli studenti a contratto impegnati a tempo parziale sono predisposti percorsi formativi appositamente modulati.

Art. 31 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Gli studenti in possesso dei requisiti del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al CdS possono iscriversi a singoli insegnamenti attivati presso il CdS.

2. L'iscrizione ai corsi singoli è disciplinata dall'art. 42 del Regolamento Studenti.

Art. 32 – Studenti in mobilità internazionale

1. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di Corso di Studio, coadiuvato da un'apposita Commissione di Dipartimento, promuove la partecipazione degli studenti a programmi di mobilità internazionale, con finalità di studio, ricerca o orientamento al lavoro, sia nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione europea, sia sulla base di accordi o convenzioni bilaterali stipulati dall'Ateneo.

2. Il RDD disciplina le competenze del Consiglio Unico dei CdS in tema di mobilità internazionale in ingresso di studenti provenienti da università estere e in tema di mobilità internazionale degli studenti del CdS verso università estere, per lo svolgimento di attività formative, oppure verso aziende o altre istituzioni, pubbliche o private, estere, per lo svolgimento di attività di tirocinio.

Art. 33 – Passaggi di studenti tra Corsi di Studio dell'Ateneo e trasferimenti da altre università

1. Nei casi di trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio e opzioni da vecchi ordinamenti, sono riconosciuti i CFU acquisiti in corsi universitari che assicurino attività formative coerenti con le conoscenze richieste dal CdS in Scienze Statistiche e Attuariali (Classe L41). Sul riconoscimento dei CFU delibera il Consiglio di CdS.

Art. 34 – Richiesta di assegnazione tesi, elaborato finale di laurea

1. Gli studenti sottopongono ad approvazione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio la richiesta di assegnazione dell'argomento della tesi almeno due mesi prima della prova finale e avendo acquisito almeno 130 crediti.

2. L'elaborato finale di laurea può essere redatto e trasmesso a cura del laureando al SAD in formato elettronico.

3. L'elaborato finale di laurea è trasmesso in formato elettronico a cura del SAD ai componenti della commissione di valutazione, di cui all'art. 4 comma 2 del regolamento sulla prova finale, almeno tre giorni prima dello svolgimento della prova finale.

Art. 35 – Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento della laurea è obbligatoria e consiste nella discussione di un breve elaborato in lingua italiana o in una lingua straniera dell'Unione europea, facente parte del percorso formativo del Corso di Laurea, su un argomento relativo a un insegnamento del CdS, assegnata da un docente relatore afferente al corso.

Con la discussione dell'elaborato il laureando deve dimostrare conoscenza dell'argomento e delle sue implicazioni operative, capacità espositiva, autonomia di giudizio e sintesi critica.

2. Alla prova finale corrispondono 3 CFU.

3. La presentazione e la discussione possono avere ad oggetto anche un'attività formativa o di ricerca presso organizzazioni, uffici, amministrazioni, strutture di ricerca italiani o stranieri.

4. Per le modalità di assegnazione e di svolgimento della tesi di laurea si rinvia alle disposizioni contenute nell'Allegato I al presente Regolamento.

5. Il voto finale di laurea, espresso in centodecimi, è determinato tenendo conto del curriculum complessivo dello studente, alla luce del quale si determina il voto di partenza, e della valutazione della prova finale, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma precedente.

6. Su proposta del Consiglio di CdS, il Consiglio di Dipartimento può deliberare premialità in termini di punteggi aggiuntivi alla prova finale di laurea da riconoscere agli studenti che abbiano realizzato un'esperienza di stage nell'ambito di progetti europei, tirocinio extracurricolare, tirocinio nell'ambito di programma Erasmus oltre che per la partecipazione a Seminari o Convegni realizzati nell'ambito del Dipartimento ed autorizzati dal Direttore.

Art. 36 – Orientamento in itinere e Tutorato, Servizi di placement

1. In vista delle finalità di cui al RDD, il CdS organizza attività di orientamento in itinere e tutorato a beneficio dei propri studenti e iniziative per favorire il placement dei propri laureati.

2. I docenti del CdS svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.

3. Il Consiglio Unico dei CdS può deliberare la predisposizione di ulteriori servizi finalizzati a sostenere e orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso e degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto.

4. Il CdS offre un servizio di supporto e consulenza agli studenti mediante incontri e colloqui con i docenti Tutor, finalizzati ad affrontare problemi e difficoltà in grado di influenzare il rendimento universitario.

5. A supporto degli studenti, per quanto riguarda l'orientamento in uscita dal percorso di laurea e la scelta del percorso di formazione universitaria magistrale o per agevolare l'inizio della carriera professionale dei laureati, il CdS organizza tirocini destinati ai neo-laureati e colloqui individuali di orientamento in uscita; gestisce i rapporti con le imprese, fornendo un servizio di informazione e di prima accoglienza delle richieste di lavoro e di tirocinio che pervengono dalle imprese; invia alle imprese che ne fanno richiesta le informazioni sui profili professionali dei laureati, fornisce inoltre una consulenza per l'individuazione di una rosa di candidati con un profilo professionale coerente con i fabbisogni dell'impresa stessa; offre ai laureati dei percorsi di accompagnamento per prepararli a gestire in maniera competente e autonoma la propria ricerca attiva del lavoro; promuove iniziative volte a moltiplicare le opportunità di orientamento al lavoro durante l'intero

arco dell'anno attraverso; collabora con il Dipartimento e l'Ateneo per l'organizzazione annuale delle attività di incontro fra aziende e laureati.

Art. 37 – Informazioni e servizio di supporto agli studenti

1. Il CdS, anche avvalendosi dell'operato del Supporto Amministrativo Didattico, assicura la correttezza e completezza delle informazioni fornite agli studenti in relazione all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche.

2. Gli studenti possono rivolgersi:

- a) in relazione ad aspetti e questioni attinenti ai contenuti e all'organizzazione dell'attività didattica, ai docenti titolari degli insegnamenti e al Presidente del Corso di Studio;
- b) in relazione ad aspetti e questioni di natura amministrativa, agli uffici del Supporto Amministrativo Didattico.

3. Ferme le previsioni di cui al comma 2, gli studenti possono rivolgersi, a livello di Dipartimento, attraverso i propri rappresentanti, alla Commissione didattica paritetica e, a livello di Ateneo, al Garante degli studenti, il quale, ai sensi dello Statuto di Ateneo, assiste gli studenti nell'esercizio dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila sul corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 38 – Assicurazione della qualità delle attività didattiche

1. In conformità con quanto previsto dal RDD, il CdS adotta un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche e della loro organizzazione.

2. È istituita un Gruppo Assicurazione Qualità, coincidente con il Gruppo di Riesame, composta da docenti del CdS nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente, nonché da una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Il Consiglio designa un coordinatore, che svolge le funzioni di Responsabile dell'assicurazione della qualità del CdS.

3. La Commissione di cui al comma 2 svolge funzioni di promozione, coordinamento e monitoraggio della qualità delle attività didattiche del CdS, in raccordo con l'analogo organismo istituito a livello di Dipartimento, nel rispetto delle indicazioni dei competenti organismi di livello statale e avvalendosi anche degli strumenti elaborati dal Presidio della Qualità di Ateneo. La Commissione provvede, tra l'altro, al monitoraggio dei dati relativi al Corso di Studio, per individuarne i punti di forza e di debolezza e identificare le opportune azioni di miglioramento, nonché alla verifica dell'attuazione delle azioni di miglioramento nei confronti di tutte le parti interessate. Collabora con il Presidente del CdS alla redazione di tutti i documenti richiesti all'interno dei processi finalizzati all'assicurazione della qualità delle attività didattiche.

Sezione VI – Disposizioni finali

Art. 39 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti, è emanato dal Rettore ed entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto di Ateneo, al RDA, al RDD e alle pertinenti normative, legislative e sub-legislative, vigenti.

3. Il presente Regolamento didattico è pubblicato secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo (art.3 commi 7 e 8).

ALLEGATI

Allegato 1. – Disposizioni relative alla prova finale per il conseguimento della laurea in Scienze Statistiche e Attuariali (Classe L41).

Allegato 1 - Disposizioni relative alla prova finale per il conseguimento della laurea in Scienze Statistiche e Attuariali (Classe L41)

Art. 1 - Finalità della Prova finale di laurea

1. La Prova finale di laurea ha lo scopo di verificare che, in riferimento ai contenuti tipici del curriculum degli studi, il candidato possieda conoscenza dell'argomento specifico oggetto della stessa, e delle sue implicazioni operative, capacità espositiva, autonomia di giudizio e di sintesi critica.

Art. 2 - Caratteristiche della Prova finale di laurea

1. La Prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto avente ad oggetto un argomento di una disciplina del Corso di Studio, a scelta dello studente, e tratto dall'elenco di argomenti annualmente definito di cui al comma successivo.
2. La Prova finale è svolta in sede di Commissione di Esame, dopo il superamento di tutti gli esami di profitto prescritti per il Corso di Studio.

Art. 3 – Assegnazione della Prova finale di laurea

1. Ciascun docente, di ruolo, supplente o a contratto, sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio un elenco di almeno 20 argomenti, con relativa bibliografia, da cui lo studente può selezionare quello da sviluppare nel suo elaborato.
2. Il Consiglio di Corso di Studio trasmette l'elenco complessivo, relativo a tutti gli insegnamenti attivi con i relativi argomenti, di cui al comma precedente, alla competente struttura amministrativa, ovvero al Supporto alle Attività Didattiche del DEMM (di seguito SAD).
3. Ciascun docente, prescindendo dal numero di insegnamenti impartiti nel corso dell'anno accademico, non può ricevere in carico più di 10 prove finali per ogni anno solare.
4. Lo studente formula al SAD la richiesta di assegnazione del docente e dell'argomento per lo svolgimento della Prova finale, selezionando un insegnamento e un argomento tratto dall'elenco di cui al comma 2.
5. Lo studente, in alternativa, e previa approvazione del docente, può richiedere di redigere l'elaborato e relazionare sulle attività svolte nell'ambito di un tirocinio o altro progetto di ricerca. In tal caso l'elaborato verte generalmente sui materiali raccolti, sui dati elaborati o sui progetti seguiti nel periodo di lavoro presso l'azienda o l'ente ospitante.
6. L'assegnazione della disciplina e del relativo docente è effettuata dal Presidente del Corso di Studio, previa verifica, da parte del Responsabile del SAD, del raggiungimento da parte dello studente di almeno 130 CFU attraverso il superamento degli esami di profitto e previa disponibilità del docente in riferimento al numero di prove finali cui questi può presiedere di cui al comma 3.
7. La conferma dell'assegnazione è trasmessa allo studente entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
8. Lo studente che non riesce a laurearsi entro il termine di un anno dalla data in cui ha avuto l'assegnazione della prova, deve chiederne il rinnovo, prima della scadenza del termine suddetto.
9. Gli elenchi delle domande accolte e delle assegnazioni effettuate sono affissi all'albo del Dipartimento e pubblicati sul sito web dello stesso. Con le medesime modalità, è reso pubblico, per ciascun docente, l'elenco annuale aggiornato delle Prove finali assegnategli.

Art. 4 – Svolgimento della Prova finale di Laurea

1. Per essere ammessi alla prova finale, ai fini del conseguimento del titolo accademico, lo studente che sia in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi universitari e che abbia superato tutti gli esami di profitto e le prove di verifica previste dal proprio piano di studi, deve presentare apposita istanza entro il termine perentorio di 30 giorni antecedenti la prima data utile fissata per la seduta di esame finale.

1. Per lo svolgimento della Prova finale il Direttore di Dipartimento nomina una Commissione di valutazione presieduta dal docente titolare dell'insegnamento oggetto della Prova, che si riunirà secondo un calendario specifico definito per le Prove finali. Detta Commissione è composta da almeno due docenti di materia affine, o Esperti componenti la Commissione esami di profitto, e nominata per ciascun anno accademico con decreto del Direttore del Dipartimento. In caso di tesi interdisciplinare, su richiesta preventiva del docente relatore, il Direttore del Dipartimento integra, con specifico decreto la Commissione di valutazione con il nominativo del docente richiesto.
2. La Commissione di valutazione, sentito lo studente, attribuisce alla prova finale un punteggio espresso in trentesimi e trasmette il relativo verbale al SAD.

Art. 5 – Commissione di Laurea

1. Il Direttore di Dipartimento nomina una Commissione di Laurea, composta ai sensi dell'art. 30 comma 3 del RDA, per il conferimento e la proclamazione della Laurea triennale, che si riunirà in apposita seduta pubblica, secondo il calendario delle sedute di Laurea approvate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione esprime una valutazione complessiva sulla carriera dello studente, attraverso un voto finale in centodecimi formulato secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

Art. 6 – Calcolo del voto di Laurea

1. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, è ottenuto sommando i seguenti punteggi:
 - a) il voto di partenza, calcolato come media ponderata dei voti conseguiti dallo studente negli esami di profitto, utilizzando come pesi i crediti effettivi relativi a tutti gli esami previsti nel piano di studio dello studente, per i quali sia stato attribuito un voto in trentesimi. Alla media risultante dagli esami di profitto, espressa in centodecimi, andrà aggiunto un punteggio pari a 0,04 per ciascun credito superato con lode;
 - b) un 1 punto se lo studente si laurea entro la prima sessione successiva al completamento del terzo anno di corso;
 - c) un 1 punto per lo svolgimento di un tirocinio curriculare non inferiore a 150 ore, ovvero pari a 6 cfu (di cui 3 cfu curriculari obbligatori + 3 cfu opzionali non obbligatori), oppure per lo svolgimento di un tirocinio nell'ambito del programma Erasmus o del programma Erasmus Studio;
 - d) fino ad un massimo di 1 punto per la partecipazione a seminari o convegni realizzati nell'ambito del Dipartimento ed autorizzati dal Direttore dello stesso;
 - e) il punteggio attribuito dalla Commissione di Laurea sulla base del punteggio in trentesimi conseguito alla Prova finale, così come indicato dal comma 2.
2. La Commissione di Laurea, sulla base del verbale trasmesso dalla Commissione per la Prova finale, attribuisce ad essa fino a 5 punti, secondo lo schema seguente:
 - da 30/30 a 30/30 con lode fino a 5 punti;
 - da 27/30 a 29/30 fino a 4 punti;
 - da 24/30 a 26/30 fino a 3 punti;
 - da 21/30 a 23/30 fino a 2 punti;
 - da 18/30 a 20/30 fino a 1 punto;

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, la Commissione può attribuire la lode sulla base della valutazione complessiva della carriera dello studente.

7 – Disposizioni finali

1. Restano confermate le assegnazioni delle tesi già avvenute entro la data di emanazione del decreto rettorale di ratifica del regolamento didattico del corso di studi, ai sensi del precedente regolamento.